

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 30/11/2017

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 894 DEL 13 GIUGNO 2016.

=====

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
De Santo Margherita	Consigliere	A
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	P
Menozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 12	Assenti: 1
--------------	------------

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. BRUGNOLI CESARE, LUSETTI STEFANO, BONAZZI STEFANIA

C.C. N. 44 DEL 30.11.2017

Entra il Consigliere Fontanesi

Presenti n. 12 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e S.m.i. disciplina l'intervento pubblico nel settore abitativo;
- che in particolare l'art. 35 stabilisce che il canone di locazione di edilizia residenziale pubblica sia determinato dal Comune sulla base dei parametri oggettivi definiti dall'assemblea legislativa regionale, tenendo conto del valore dell'immobile e del reddito del nucleo familiare dell'assegnatario;
- che con deliberazione dell'assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 15 del 9 giugno 2015, è stato conferito mandato alla Giunta regionale di definire, entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione della medesima sul Burert, la disciplina relativa al requisito del reddito di accesso e permanenza nell'erp e alla metodologia per la determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica secondo gli elementi contenuti nell'allego 1 della medesima;
- che la Giunta Regionale, sulla base del mandato conferitole dall'assemblea legislativa, con proprio atto n. 894 in data 13 giugno 2016 ha approvato la disciplina relativa al requisito del reddito e la metodologia per il calcolo del canone di locazione di edilizia pubblica, stabilendo sommariamente quanto segue:

Il requisito del reddito è articolato in 2 componenti: l'ISEE e il Patrimonio Mobiliare.

a) ISEE

Il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a **17.154,00 euro**.

Il valore ISEE per la permanenza non deve essere superiore a **24.016,00 euro**.

b) PATRIMONIO MOBILIARE

Il valore del patrimonio mobiliare **per l'accesso** non deve essere superiore a **35.000,00 euro**.

Il valore del patrimonio mobiliare **per la permanenza** non deve essere superiore a **49.000,00 euro**.

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Al fine dell'accesso e della permanenza nell'Erp, **entrambi i valori**, sia di ISEE che di patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento anche di uno solo dei due limiti comporta la perdita del requisito per conseguire l'assegnazione dell'alloggio Erp o determina la decadenza dall'assegnazione.

I limiti di reddito (ISEE e valore del patrimonio mobiliare) sono soggetti a variazione in quanto aggiornati, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dalla Giunta regionale con cadenza triennale.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare è quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente (non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE). A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

In relazione all'accesso ed alla permanenza, la L.R. n. 24/2001 e S.m.i. prevede che i requisiti debbano essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbano permanere al momento dell'assegnazione e, successivamente, nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo al reddito (art. 24, comma 2 – L.R. 24/2001). A tal fine, la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale (art. 33, comma 1 – L.R. 24/2001).

I limiti per l'accesso relativi all'ISEE ed al patrimonio mobiliare si applicano nei confronti di coloro che conseguono l'assegnazione dell'alloggio Erp in data posteriore a quella di esecutività della Deliberazione di Giunta Regionale N. 894 del 13/06/2016, ivi compresi coloro che sono già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione dei limiti di reddito previsti dalla precedente disciplina regionale.

I limiti per la permanenza relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano, in sede di accertamento periodico dei requisiti, anche nei confronti di coloro che, alla data di esecutività della citata deliberazione, sono assegnatari di un alloggio Erp, fermo restando l'applicazione di misure di mitigazione disposte dal Comune per i nuclei familiari più fragili e vulnerabili.

Per i nuclei con componenti disabili si utilizzano le dichiarazioni ISEE rilasciate in conformità a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016.

Il Provvedimento di decadenza emesso per superamento dei limiti di reddito comporta l'automatica disdetta del contratto di locazione, il rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal 365esimo giorno successivo alla data di dichiarazione di decadenza e comunque non oltre la data di scadenza del contratto e l'applicazione del Canone Concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio, alla data indicata nel Provvedimento di Decadenza, il Comune applica il canone di locazione concordato maggiorato di una percentuale del 10%.

La pronuncia di decadenza conseguente all'applicazione dei nuovi limiti di reddito, potrebbe risultare non sostenibile per i nuclei assegnatari che, alla data di esecutività della D.G.R. n. 894/2016, siano in condizioni di fragilità o vulnerabilità, o per i nuclei il cui valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare sia di poco superiore ai valori previsti per la permanenza nell'Erp.

Il Comune, in via di prima applicazione, può individuare, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 24 del 2001, i casi di nuclei familiari in condizione di fragilità o vulnerabilità attestata da

relazione del Servizio Sociale e/o dei Servizi Sanitari, che superano il valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare al massimo del 20%.

Al di fuori di queste situazioni, la sospensione può interessare i nuclei che superano il valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare al massimo del 10%.

Il termine massimo di sospensione della decadenza viene fissato in anni due .

Al nucleo familiare cui viene sospesa la decadenza verrà applicato il canone maggiorato, ai sensi dell'art. 35, comma 2, L.R. n. 24 del 2001, nella stessa percentuale di superamento dei limiti ISEE o del patrimonio mobiliare, e comunque non oltre il 20 % (nel caso di superamento di entrambi i parametri, ISEE e Patrimonio, la maggiorazione del canone corrisponderà al valore maggiore tra i due) rispetto al precedente importo di affitto. Detta maggiorazione del 20% viene applicata oltre che agli assegnatari con decadenza sospesa, anche ad altre tre categorie: 1) gli assegnatari che non hanno presentato la DSU, 2) gli assegnatari con DSU difforme e 3) gli assegnatari con superamento del limite di reddito ISEE e/o patrimonio mobiliare, in attesa del completamento dell'iter di dichiarazione di decadenza o della sospensione. A queste tre categorie di assegnatari viene quindi maggiorato il canone di una cifra fissa, pari al 20% del precedente affitto, in quanto, non avendo presentato la DSU, o avendola presentata con difformità, la determinazione di una percentuale in base all'ISEE non risulta praticabile.

Al termine del periodo di sospensione, il Comune, se persiste la condizione di superamento del limite di reddito, dichiara la decadenza dall'assegnazione applicando la disciplina dell'art. 30, L.R. n. 24/2001 oppure, in caso contrario, dispone l'archiviazione del procedimento.

Il Comune, per evitare pronunce di decadenza ritenute non sostenibili, può sottrarre l'alloggio dal patrimonio Erp, in applicazione dell'art. 20, comma 6, il quale prevede che "Il Comune può destinare alloggi di erp ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo".

Il Comune, in tutti i casi in cui viene pronunciata la dichiarazione di decadenza, può prevedere di sostenere il nucleo familiare, attraverso il coinvolgimento, anche in via sperimentale, dell'Agenzia per la Locazione.

Al fine del calcolo del canone di locazione sono fissate tre diverse fasce:

- a) **fascia di protezione**, all'interno della fascia di accesso: ISEE pari a 7.500,00 euro;
- b) **fascia di accesso**: ISEE da 7.500,01 euro a 17.154,00 euro;
- c) **fascia di permanenza**: ISEE da 17.154,01 euro a 24.016,00 euro.

Nella fascia di protezione il canone di locazione viene fissato dal Comune in modo che il rapporto canone/ISEE non superi il 15%.

Il canone così calcolato non potrà comunque essere inferiore ai massimali dei costi di gestione degli alloggi ERP previsti dalla disciplina regionale, e stabilito per l'ambito di Reggio Emilia in Euro 47 mese.

Se il nucleo assegnatario ha un patrimonio mobiliare superiore ai 35.000,00 euro (ma inferiore ai 49.000,00 euro che determinano la decadenza), viene applicato il canone con le modalità previste nella fascia di accesso, applicando lo sconto massimo previsto nel presente regolamento comunale

Nella fascia di accesso viene calcolato il canone oggettivo dell'alloggio e al nucleo familiare viene applicato uno sconto sul canone oggettivo applicando una formula lineare con massimo sconto del 50%. Al Comune è richiesto di fissare la percentuale di sconto. Nel caso in cui il canone calcolato

con i criteri della fascia di accesso fosse inferiore al canone massimo della fascia di protezione, si applica il canone massimo della fascia di protezione, calcolato in base al presente regolamento.

Se il nucleo assegnatario collocato in tale fascia ha un patrimonio mobiliare superiore ai 35.000,00 euro (ma inferiore ai 49.000,00 euro che determinano la decadenza), si applica il canone oggettivo, come previsto per la fascia di permanenza.

Nella fascia di permanenza viene applicato l'intero canone oggettivo.

Al canone di locazione di edilizia pubblica viene inoltre applicata una maggiorazione per gli alloggi con prestazioni energetiche A+, A e B (ai sensi della D.A.L. n. 156/2008) oppure di classe energetica da A4 a A1 (ai sensi della D.A.L. n. 1275/2015).

La maggiorazione è del 10% nella fascia di protezione e in quella di accesso, del 15% nella fascia di permanenza.

Il calcolo del canone oggettivo dell'alloggio si basa sull'utilizzo dei seguenti elementi:

- **a) Superficie dell'alloggio**

- Per superficie dell'alloggio deve intendersi la superficie netta calpestabile, ossia la superficie data dalla dimensione di calpestio dell'alloggio, al netto delle pertinenze, spazi esterni, balconi e terrazzi.

- **b) Parametri qualitativi dell'alloggio**

- 1. livello del piano (solo per piano terra e piano rialzato);
- 2. presenza di ascensore nella scala del fabbricato (escluso il piano terra e piano rialzato);
- 3. presenza di autorimessa, posto auto, cantina, soffitta o altri locali in uso esclusivo dell'assegnatario;
- 4. presenza di area verde o cortiliva ad uso esclusivo dell'assegnatario;
- 5. anno di costruzione dell'alloggio o di recupero edilizio importante come qualificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, lettere c, d, e inferiore a 15 anni (rispetto all'anno di riferimento utilizzato per il calcolo del canone);
- 6. presenza di doppi servizi;
- 7. presenza di riscaldamento autonomo o di un sistema di contabilizzazione delle calorie se l'impianto è centralizzato;
- 8. edificio di medie dimensioni (non più di 8 unità abitative);
- 9. presenza di balcone o terrazzo.
- La presenza dei parametri consente di collocare l'alloggio in una delle seguenti fasce:
 - - bassa (fino a 3 parametri);
 - - media (da 4 a 6 parametri);
 - - alta (maggiore di 6).

- **c) Ampiezza demografica del Comune di localizzazione dell'alloggio**
- I Comuni vengono distinti in 3 gruppi:
- 1) Comuni fino a 10.000 abitanti;
- 2) Comuni con oltre 10.000 abitanti e Comuni ad Alta tensione abitativa (ATA);
- 3) Comuni Capoluoghi.
- **d) Suddivisione del territorio comunale in zone di urbanizzazione**
-
- Il territorio viene suddiviso in due ambiti:
- 1) perimetro del territorio urbanizzato;
- 2) zone rurali e frazioni.
- Per poter calcolare il canone oggettivo di ciascun alloggio occorre collocare l'alloggio nella successiva Tabella costruita in base alle tre variabili (fascia dell'alloggio, ampiezza demografica del Comune e suddivisione del territorio comunale), contenente i valori Euro/Mq annui. I Comuni scelgono il valore puntuale per il calcolo del canone oggettivo all'interno dell'intervallo previsto nella sottostante Tabella:

	PERIMETRO DEL TERRITORIO			ZONE RURALI E FRAZIONI		
	FASCIA BASSA	FASCIA MEDIA	FASCIA ALTA	FASCIA BASSA	FASCIA MEDIA	FASCIA ALTA
FINO A 10.000 RESIDENTI	32-40	38-46	40-48	23-31	29-37	31-39
OLTRE 10.000 E ATA	36-44	42-50	44-52	27-35	33-41	35-43
CAPOLUOGHI	40-48	46-54	48-56	31-39	37-45	39-47

Il canone decorre in prima applicazione dal 1 ottobre 2017 al 30 giugno 2018.

Nel caso in cui l'effettiva approvazione del presente Regolamento avvenga oltre la data del 1 ottobre, verrà effettuato retroattivamente il calcolo delle locazioni col nuovo metodo, applicato al periodo tra il 1 ottobre e la data di effettiva approvazione del Regolamento. La differenza di canone, risultante dal nuovo metodo di calcolo, verrà imputata agli inquilini non in un'unica soluzione nella prima rata utile (dicembre 2017), ma divisa in tre tranches, aggiunte agli affitti di dicembre 2017, gennaio 2018 e febbraio 2018, in modo da non gravare particolarmente sul nucleo familiare in caso di differenza negativa.

Successivamente il canone verrà ricalcolato annualmente, con decorrenza dal 1 luglio.

Per i nuclei con componenti disabili il canone verrà ricalcolato sulla base delle dichiarazioni ISEE conformi alle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016, con effetto retroattivo al 1 gennaio 2017; ai medesimi nuclei verrà restituito l'eventuale importo corrisposto in eccedenza.

Il canone è aggiornato annualmente in base all'ISEE del nucleo assegnatario, determinato secondo la normativa vigente in materia di ISEE.

Il canone di locazione varia nei seguenti casi:

a) Per mutamento delle condizioni oggettive dell'alloggio:

ciascuna delle parti, proprietario e assegnatario, in ogni momento del rapporto di assegnazione dell'alloggio, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni dell'alloggio, con decorrenza al 1 luglio dell'anno seguente alla richiesta di modifica del Canone, o al verificarsi di tale mutamento.

b) Per mutamento delle condizioni soggettive del nucleo assegnatario:

Nei casi in cui il nucleo assegnatario presenti l'ISEE corrente, di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, viene ricalcolato il canone con decorrenza dal mese successivo alla richiesta e validità fino al 30 giugno successivo al ricalcolo.

Il nucleo assegnatario può, in qualsiasi momento, richiedere il ricalcolo del canone per mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Le variazioni in aumento o in diminuzione del canone sono apportate dall'ente proprietario o dall'ente gestore in caso di modifica della composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal mese successivo al ricalcolo del canone.

L'applicazione dei nuovi limiti di reddito e della nuova metodologia di calcolo dei canoni Erp sarà oggetto di monitoraggio, anche mediante la partecipazione ed il confronto con le parti sociali, nell'ambito dei Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/2001.

Il monitoraggio, che avrà ad oggetto anche il confronto tra i canoni determinati secondo la nuova metodologia e i canoni concordati, è finalizzato a mettere in evidenza le problematiche che possono emergere e le eventuali modifiche che possono rendersi necessarie.

Entro il 30 giugno 2018 le Acer, in collaborazione con i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, forniscono alla Regione i dati relativi all'applicazione della nuova disciplina.

Tali dati saranno esaminati da un gruppo tecnico regionale, con la partecipazione di rappresentanti dei Comuni e delle Acer, al fine di verificare l'impatto e il grado di raggiungimento degli obiettivi della nuova disciplina.

Entro il 31 dicembre 2017 verrà predisposta e presentata al "Tavolo di concertazione Regione, enti locali, associazioni economiche e sindacali in materia di politiche abitative di cui all'articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 24/2001" (D.G.R. n. 153/2015) una relazione informativa sugli effetti dell'applicazione dei nuovi limiti di reddito e della nuova metodologia di calcolo dei canoni.

Dato atto che sulla base della determinazione regionale si rende necessario procedere in sede comunale alla regolamentazione dei seguenti punti:

- Definizione del canone minimo, comunque non inferiore ad Euro 47/mese
- Misura del rapporto in termini percentuali tra canone di locazione e reddito Isee per la fascia di protezione, nella misura massima del 15%

- Valori al metro quadrato annui per il calcolo del canone oggettivo, all'interno degli intervalli fissati nella corrispondente tabella regionale
- Misura della percentuale di sconto sul canone oggettivo, per la fascia di accesso, nella misura massima del 15-50%
- Misura della sanzione per il mancato rilascio dell'alloggio in caso di decadenza individuata in una maggiorazione del 10% del canone
- Maggiorazione del canone di locazione per i nuclei familiari con provvedimento di decadenza sospeso, nella misura massima del 10%
- Regolamentazione delle azioni di mitigazione per i nuclei fragili e vulnerabili, con conseguente sospensione del provvedimento di decadenza per un periodo massimo di anni due.
- Regolamentazione dell'indennità da applicarsi in caso di ospitalità temporanea di terze persone estranee al nucleo familiare

Considerato in particolare che il Comune intende avvalersi appieno delle disposizioni contenute nella delibera regionale 894/2016 in materia di azioni di mitigazione nei casi di nuclei familiari in condizione di fragilità o vulnerabilità attestata da relazione del Servizio Sociale comunale, che superano il valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare al massimo del 20%.

Considerato che intende avversi della medesima facoltà, in sede di prima applicazione, anche per tutti i nuclei familiari interessati che superano il valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare al massimo del 10%.

Considerato che per i nuclei familiari, a cui non si possono applicare le azioni di mitigazione, colpiti da provvedimento di decadenza per superamento del reddito si intende attivare lo strumento dell'agenzia per l'affitto, al fine di consentire il reperimento di una situazione alloggiativa adeguata

Considerato che l'eventuale maggior gettito derivante dall'applicazione del nuovo canone di locazione di edilizia residenziale pubblica sarà impiegato prioritariamente nel finanziamento di attività di manutenzione straordinaria, recupero di alloggi vuoti e interventi di riqualificazione energetica del patrimonio esistente, nonché in attività di co-finanziamento dell'agenzia per la locazione e in altre attività disciplinate nell'art.36 della L.r.24/2001 e s.m.i.

Visti:

- la Legge Regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n° 24 e S.m.i. - *"Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo"*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente;

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del geom. Lorenzo Delmonte;

Acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, IV° comma, T.U. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla attribuzione dei nuovi canoni di locazione;

Relaziona il Dr. Grassi Alberto dei Servizi Sociali dell'Unione Val D'Enza.

Interviene il Consigliere Menozzi che chiede di capire meglio la mobilità degli utenti.

Risponde il Dr. Grassi.

Interviene il Consigliere Righi.

Conclude il Sindaco sulla necessità di individuare anche la possibilità di trovare soluzioni alternative per rispondere alle esigenze dei bisognosi.

Il Consigliere Menozzi fa una dichiarazione di voto: il nostro gruppo voterà a favore con le osservazioni fatte in precedenza durante la discussione e si sottolinea l'attenzione particolare che si richiede nell'applicazione del nuovo regolamento affinché venga monitorata e garantita la mobilità degli utenti.

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di approvare il “Regolamento delle condizioni di applicazione dei canoni di locazione di edilizia residenziale pubblica ai sensi delle disposizioni contenute nella deliberazione di giunta regionale n. 894 del 13 giugno 2016” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di definire la misura del canone minimo in Euro 47/ mese per alloggio
- 3) di stabilire la misura del rapporto in termini percentuali tra canone di locazione e reddito Isee per la fascia di protezione, nella percentuale del 15%
- 4) di stabilire i seguenti valori al metro quadrato annui per il calcolo del canone oggettivo:

	PERIMETRO DEL TERRITORIO			ZONE RURALI E FRAZIONI		
	FASCIA BASSA	FASCIA MEDIA	FASCIA ALTA	FASCIA BASSA	FASCIA MEDIA	FASCIA ALTA
FINO A 10.000 RESIDENTI	32-40	38-46	40-48	23-31	29-37	31-39
OLTRE 10.000 E ATA	36-44	42-50	44-52	27-35	33-41	35-43
CAPOLUOGHI	40-48	46-54	48-56	31-39	37-45	39-47

- 5) di individuare per il Comune di Campegine, rispetto ai valori della tabella sopra riportata, la fascia Media sia per il Perimetro del Territorio, sia per le Zone Rurali e Frazioni
- 6) di stabilire la misura della percentuale di sconto sul canone oggettivo, per la fascia di accesso, nella misura massima del 50%, riducendosi al 15% in proporzione all'aumentare del reddito Isee
- 7) di stabilire la misura della sanzione per il mancato rilascio dell'alloggio in caso di decadenza in una maggiorazione del 10% del canone
- 8) di fissare la maggiorazione del canone di locazione per i nuclei familiari con provvedimento di decadenza sospeso, nella misura del 10%
- 9) di provvedere alla seguente regolamentazione delle azioni di mitigazione per i nuclei fragili e vulnerabili: sospensione del provvedimento di decadenza per un periodo massimo di 2 anni
- 10) di stabilire che l'indennità da corrispondere in aggiunta al canone di locazione in caso di ospitalità temporanea di terze persone estranee al nucleo familiare e non residenti nell'alloggio rimanga invariata rispetto all'attuale
- 11) di stabilire che, nel caso in cui l'effettiva approvazione del presente Regolamento avvenga oltre la data del 1 ottobre, la differenza di canone, risultante dal nuovo metodo di calcolo, verrà imputata agli inquilini non in un'unica soluzione nella prima rata utile (dicembre 2017), ma divisa in tre tranches, aggiunte ai canoni di dicembre 2017, gennaio 2018 e febbraio 2018, in modo da non gravare particolarmente sul nucleo familiare in caso di differenza negativa.
- 12) di conferire mandato all'ente gestore del patrimonio comunale Acer – Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia di dare pronta applicazione a quanto deliberato
- 13) di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del geom. Lorenzo Delmonte;

Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla attribuzione dei nuovi canoni di locazione.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco
Giuseppe Artioli

Il Vice Segretario Comunale
Fava Dott.sa Germana



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 17/11/2017

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 894 DEL 13 GIUGNO 2016.

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 24/11/2017

Responsabile

**III SETTORE: ASSETTO
TERRITORIALE-AMBIENTE-
PATRIMONIO**

DELMONTE LORENZO / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 17/11/2017

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 894 DEL 13 GIUGNO 2016.

Non si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012, in quanto tale proposta è priva di rilievo contabile

Annotazioni/Motivazioni :

Campegine lì, 25/11/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 44 del 30/11/2017 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 29/12/2017

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FAVA GERMANA / Postecom

S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 30/11/2017

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FAVA GERMANA / Postecom

S.p.A.

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 29/12/2017 al 13/01/2018 è divenuta ESECUTIVA il 30/11/2017 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 29/12/2017

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DELLE MODALITÀ PER IL CALCOLO E L'APPLICAZIONE DEI CANONI ERP.

(Attuazione delle disposizioni della Deliberazione di Giunta Regionale E.R. N. 894 del 13/06/2016 in Burert n. 186 del 24/06/2016).

TITOLO I

REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1

Requisito del reddito del nucleo avente diritto

(Art. 15, comma 1, lettera e) della L.R. n. 24 del 2001)

Il requisito del reddito si articola in 2 componenti: l'ISEE e il Patrimonio Mobiliare.

a) ISEE

Il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a **17.154,00 euro**.

Il valore ISEE per la permanenza non deve essere superiore a **24.016,00 euro**.

b) PATRIMONIO MOBILIARE

Il valore del patrimonio mobiliare **per l'accesso** non deve essere superiore a **35.000,00 euro**.

Il valore del patrimonio mobiliare **per la permanenza** non deve essere superiore a **49.000,00 euro**.

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Art. 2

Disposizioni generali ed applicative

Al fine dell'accesso e della permanenza nell'Erp, **entrambi i valori**, sia di ISEE che di patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento anche di uno solo dei due limiti comporta la perdita del requisito per conseguire l'assegnazione dell'alloggio Erp o determina la decadenza dall'assegnazione.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);

- il patrimonio mobiliare è quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente (non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE). A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

In relazione all'accesso ed alla permanenza, la L.R. n. 24/2001 e S.m.i. prevede che i requisiti debbano essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbano permanere al momento dell'assegnazione e, successivamente, nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo al reddito (art. 24, comma 2 – L.R. 24/2001). A tal fine, la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale (art. 33, comma 1 – L.R. 24/2001).

I limiti per l'accesso relativi all'ISEE ed al patrimonio mobiliare si applicano nei confronti di coloro che conseguono l'assegnazione dell'alloggio Erp in data posteriore a quella di esecutività della Deliberazione di Giunta Regionale N. 894 del 13/06/2016, ivi compresi coloro che sono già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione dei limiti di reddito previsti dalla precedente disciplina regionale.

I limiti per la permanenza relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano, in sede di accertamento periodico dei requisiti, anche nei confronti di coloro che, alla data di esecutività della citata deliberazione, sono assegnatari di un alloggio Erp, fermo restando l'applicazione di misure di mitigazione di cui al successivo Art. 4.

Per i nuclei con componenti disabili si utilizzano le dichiarazioni ISEE rilasciate in conformità a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016.

I limiti di reddito (ISEE e valore del patrimonio mobiliare) sono soggetti a variazione in quanto aggiornati, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dalla Giunta regionale con cadenza triennale.

TITOLO II

NUOVI LIMITI DI REDDITO E DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

Art. 3

Quadro normativo

Il procedimento di decadenza è regolato dalla Legge Regionale 24/2001, che ne definisce gli effetti e la procedura secondo un quadro articolato (art. 30).

La decadenza dall'assegnazione è disposta con provvedimento comunale nei confronti del nucleo avente diritto che abbia superato il limite di reddito per la permanenza, dopo la contestazione del fatto ed il necessario contraddittorio.

Il Provvedimento di decadenza emesso per superamento dei limiti di reddito comporta i seguenti effetti:

- l'automatica disdetta del contratto di locazione;
- il rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal 365esimo giorno successivo alla data di dichiarazione di decadenza e comunque non oltre la data di scadenza del contratto; pertanto l'assegnatario deve lasciare libero l'alloggio entro 365 giorni dalla data di decadenza;
- l'applicazione del Canone Concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- se l'assegnatario non rilascia l'alloggio, alla data indicata nel Provvedimento di Decadenza, il Comune applica, oltre al pagamento del canone di locazione concordato, anche una sanzione pari ad una maggiorazione del 10% del canone concordato.

Art. 4 **Azioni di mitigazione**

a) Sospensione della emissione della dichiarazione di decadenza (art. 30, comma 5, L.R. n. 24/2001).

La pronuncia di decadenza conseguente all'applicazione dei nuovi limiti di reddito, potrebbe risultare non sostenibile per i nuclei assegnatari che, alla data di esecutività della D.G.R. n. 894/2016, siano in condizioni di fragilità o vulnerabilità, o per i nuclei il cui valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare sia di poco superiore ai valori previsti per la permanenza nell'Erp.

Il Comune, in via di prima applicazione del presente provvedimento, individua, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 24 del 2001, i seguenti casi di nuclei familiari in condizione di fragilità o vulnerabilità attestata da relazione del Servizio Sociale e/o dei Servizi Sanitari, che superano il valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare al massimo del 20%.

Al di fuori di queste situazioni, la sospensione può interessare i nuclei che superano il valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare al massimo del 10%.

Il termine massimo di sospensione della decadenza viene fissato in anni due .

La sospensione della emissione della dichiarazione di decadenza è limitata alla prima applicazione del presente provvedimento.

Al nucleo familiare cui viene sospesa la decadenza verrà applicato il canone maggiorato, ai sensi dell'art. 35, comma 2, L.R. n. 24 del 2001, nella stessa percentuale di superamento dei limiti ISEE o del patrimonio mobiliare, e comunque non oltre il 20 % (nel caso di superamento di entrambi i parametri, ISEE e Patrimonio, la maggiorazione del canone corrisponderà al valore maggiore tra i due) rispetto al precedente importo di affitto. Detta maggiorazione del 20% viene applicata oltre che agli assegnatari con decadenza sospesa, anche ad altre tre categorie: 1) gli assegnatari che non hanno presentato la DSU, 2) gli assegnatari con DSU difforme e 3) gli assegnatari con superamento del limite di reddito ISEE e/o patrimonio mobiliare, in attesa de completamento dell'iter di dichiarazione di decadenza o della sospensione. A queste tre categorie di assegnatari viene quindi maggiorato il canore di una cifra fissa, pari al 20% del precedente affitto, in quanto, non avendo presentato la DSU, o avendola presentata con difformità, la determinazione di una percentuale in base all'ISEE non risulta praticabile.

Al termine del periodo di sospensione, il Comune, se persiste la condizione di superamento del limite di reddito, dichiara la decadenza dall'assegnazione applicando la disciplina dell'art. 30, L.R. n. 24/2001 oppure, in caso contrario, dispone l'archiviazione del procedimento.

b) Sottrazione patrimonio Erp (art. 20, comma 6, L.R. n. 24/2001)

Il Comune, per evitare pronunce di decadenza ritenute non sostenibili, può sottrarre l'alloggio dal patrimonio Erp, in applicazione dell'art. 20, comma 6, il quale prevede che "Il Comune può destinare alloggi di erp ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo". Nel Comune di Campegine può essere proposta la sottrazione dell'alloggio dall'ERP e lo scambio con patrimonio abitativo equivalente di ERS.

c) Percorsi di accompagnamento

Il Comune, in tutti i casi in cui viene pronunciata la dichiarazione di decadenza, prevede di sostenere il coinvolgimento, anche in via sperimentale, dell'Agenzia per la Locazione

TITOLO III

METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP

Al fine del calcolo del canone di locazione sono fissate le seguenti fasce:

- a) **fascia di protezione**, all'interno della fascia di accesso: ISEE pari a 7.500,00 euro;
- b) **fascia di accesso**: ISEE da 7.500,01 euro a 17.154,00 euro;
- c) **fascia di permanenza**: ISEE da 17.154,01 euro a 24.016,00 euro.

Art. 5

Fascia di protezione

La fascia di protezione è fissata a 7.500,00 euro di valore ISEE.

Il canone viene fissato in modo che il rapporto canone/ISEE non superi il 20%, prescindendo dal canone oggettivo dell'alloggio. Il canone è quindi definito da una % dell'ISEE.

Il Comune di Campegine definisce la percentuale di incidenza del canone sull'ISEE non superiore al 15 %.

Il canone così calcolato non potrà comunque essere inferiore ai massimali dei costi di gestione degli alloggi ERP previsti dalla disciplina regionale, e stabilito per l'ambito di Reggio Emilia in Euro 47 mese.

Se il nucleo assegnatario ha un patrimonio mobiliare superiore ai 35.000,00 euro (ma inferiore ai 49.000,00 euro che determinano la decadenza), verrà applicato il canone con le modalità previste nella fascia di accesso, applicando lo sconto massimo previsto nel presente regolamento comunale.

Art. 6

Fascia di accesso

La fascia dell'accesso è da 7.500,01 euro, a 17.154,00 euro di valore ISEE.

Nella fascia di accesso viene calcolato il canone oggettivo dell'alloggio e al nucleo viene applicato uno sconto sul canone oggettivo applicando una formula lineare con massimo sconto del 50% per ISEE pari a 7.500,01 fino ad arrivare ad uno sconto del 15% per ISEE pari a 17.154,00.

Se il nucleo assegnatario collocato in tale fascia ha un patrimonio mobiliare superiore ai 35.000,00 euro (ma inferiore ai 49.000,00 euro che determinano la decadenza), si applica il canone oggettivo, come previsto per la fascia di permanenza.

Nel caso in cui il canone calcolato con i criteri della fascia di accesso fosse inferiore al canone massimo della fascia di protezione, si applica il canone massimo della fascia di protezione, calcolato in base al presente regolamento.

Art. 7

Fascia di permanenza

La fascia della permanenza è da 17.154,01 euro a 24.016,00 euro di valore ISEE.

Ai nuclei assegnatari che rientrano nella fascia di permanenza viene applicato l'intero canone oggettivo.

Art. 8

Maggiorazione del canone

Al canone, determinato secondo quanto previsto ai precedenti articoli, verrà applicata una maggiorazione per gli alloggi con prestazioni energetiche A+, A e B (ai sensi della D.A.L. n. 156/2008) oppure di classe energetica da A4 a A1 (ai sensi della D.A.L. n. 1275/2015).

La maggiorazione è del 10% nella fascia di protezione e in quella di accesso, del 15% nella fascia di permanenza.

Art. 9

Calcolo del canone oggettivo

Il calcolo del canone oggettivo dell'alloggio prevede l'utilizzo dei seguenti elementi:

a) Superficie dell'alloggio

Per superficie dell'alloggio deve intendersi la superficie netta calpestabile, ossia la superficie data dalla dimensione di calpestio dell'alloggio, al netto delle pertinenze, spazi esterni, balconi e terrazzi.

b) Parametri qualitativi dell'alloggio

1. livello del piano (solo per piano terra e piano rialzato);
2. presenza di ascensore nella scala del fabbricato (escluso il piano terra e piano rialzato);
3. presenza di autorimessa, posto auto, cantina, soffitta o altri locali in uso esclusivo dell'assegnatario;
4. presenza di area verde o cortiliva ad uso esclusivo dell'assegnatario;
5. anno di costruzione dell'alloggio o di recupero edilizio importante come qualificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, lettere c, d, e inferiore a 15 anni (rispetto all'anno di riferimento utilizzato per il calcolo del canone);
6. presenza di doppi servizi;
7. presenza di riscaldamento autonomo o di un sistema di contabilizzazione delle calorie se l'impianto è centralizzato;
8. edificio di medie dimensioni (non più di 8 unità abitative);
9. presenza di balcone o terrazzo.

La presenza dei parametri consente di collocare l'alloggio in una delle seguenti fasce:

- bassa (fino a 3 parametri);
- media (da 4 a 6 parametri);
- alta (maggiore di 6).

c) Ampiezza demografica del Comune di localizzazione dell'alloggio

I Comuni vengono distinti in 3 gruppi:

- 1) Comuni fino a 10.000 abitanti;
- 2) Comuni con oltre 10.000 abitanti e Comuni ad Alta tensione abitativa (ATA);
- 3) Comuni Capoluoghi.

d) Suddivisione del territorio comunale in zone di urbanizzazione

Il territorio viene suddiviso in due ambiti:

- 1) perimetro del territorio urbanizzato;
- 2) zone rurali e frazioni.

Per poter calcolare il canone oggettivo di ciascun alloggio occorre collocare l'alloggio nella successiva Tabella 1, costruita in base alle 3 variabili (fascia dell'alloggio, ampiezza demografica del Comune e suddivisione del territorio comunale). I Comuni scelgono il valore puntuale per il calcolo del canone oggettivo all'interno del range previsto nella Tab 1.

Nella Tabella 1 vengono riportati i “range” previsti dalla Regione, nella Tabella 2 vengono riportati i valori puntuali applicati dal Comune di Campegine.

Tabella 1 i valori delle superfici , euro/mq

	PERIMETRO DEL TERRITORIO			ZONE RURALI E FRAZIONI		
	FASCIA BASSA	FASCIA MEDIA	FASCIA ALTA	FASCIA BASSA	FASCIA MEDIA	FASCIA ALTA
FINO A 10.000 RESIDENTI	32-40	38-46	40-48	23-31	29-37	31-39
OLTRE 10.000 E ATA	36-44	42-50	44-52	27-35	33-41	35-43
CAPOLUOGHI	40-48	46-54	48-56	31-39	37-45	39-47

Il Comune di Campegine (collocandosi nella categoria di comuni fino a 10.000 residenti) individua i seguenti valori puntuali:

Tabella 2 Valori puntuali applicati dal Comune di Campegine

	PERIMETRO DEL TERRITORIO			ZONE RURALI E FRAZIONI		
	FASCIA BASSA	FASCIA MEDIA	FASCIA ALTA	FASCIA BASSA	FASCIA MEDIA	FASCIA ALTA
FINO A 10.000 RESIDENTI	36	42	44	27	33	35

Il calcolo del canone oggettivo annuo si ottiene moltiplicando il valore in euro al metro quadro della cella della precedente Tabella 1 per la superficie dell'alloggio.

Art. 10 Decorrenza ed aggiornamento del canone

Il canone decorre in prima applicazione dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017.

Successivamente il canone verrà ricalcolato annualmente, con decorrenza dal 1 luglio.

Per i nuclei con componenti disabili il canone verrà ricalcolato sulla base delle dichiarazioni ISEE conformi alle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016, con effetto retroattivo al 1 gennaio 2017; ai medesimi nuclei verrà restituito l'eventuale importo corrisposto in eccedenza.

Il canone è aggiornato annualmente in base all'ISEE del nucleo assegnatario, determinato secondo la normativa vigente in materia di ISEE.

Art. 11 **Variazione del canone**

Il canone di locazione varia nei seguenti casi:

a) Per mutamento delle condizioni oggettive dell'alloggio:

ciascuna delle parti, proprietario e assegnatario, in ogni momento del rapporto di assegnazione dell'alloggio, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni dell'alloggio, con decorrenza al 1 luglio dell'anno seguente alla richiesta di modifica del Canone, o al verificarsi di tale mutamento.

b) Per mutamento delle condizioni soggettive del nucleo assegnatario:

Nei casi in cui il nucleo assegnatario presenti l'ISEE corrente, di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, viene ricalcolato il canone con decorrenza dal mese successivo alla richiesta e validità fino al 30 giugno successivo al ricalcolo.

Il nucleo assegnatario può, in qualsiasi momento, richiedere il ricalcolo del canone per mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Le variazioni in aumento o in diminuzione del canone sono apportate dall'ente proprietario o dall'ente gestore in caso di modifica della composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal mese successivo al ricalcolo del canone.

Art. 12 **Monitoraggio**

L'applicazione dei nuovi limiti di reddito e della nuova metodologia di calcolo dei canoni Erp sarà oggetto di monitoraggio, anche mediante la partecipazione ed il confronto con le parti sociali, nell'ambito dei Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/2001.

Il monitoraggio, che avrà ad oggetto anche il confronto tra i canoni determinati secondo la nuova metodologia e i canoni concordati, è finalizzato a mettere in evidenza le problematiche che possono emergere e le eventuali modifiche che possono rendersi necessarie.

Entro il 30 giugno 2017 le Acer, in collaborazione con i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, forniscono alla Regione i dati relativi all'applicazione della nuova disciplina.

Tali dati saranno esaminati da un gruppo tecnico regionale, con la partecipazione di rappresentanti dei Comuni e delle Acer, al fine di verificare l'impatto e il grado di raggiungimento degli obiettivi della nuova disciplina.

Entro il 31 dicembre 2017 verrà predisposta e presentata al "Tavolo di concertazione Regione, enti locali, associazioni economiche e sindacali in materia di politiche abitative di cui all'articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 24/2001" (D.G.R. n. 153/2015) una relazione informativa sugli effetti dell'applicazione dei nuovi limiti di reddito e della nuova metodologia di calcolo dei canoni.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.